



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 2673**

**DEL 18/06/2024**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2024**

**SETTORE: WELFARE**

**PROPOSTA N° 3046 del 18/06/2024**

**OGGETTO:**

DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL - D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI” UBICATI NEI TERRITORI DI ARCHI, GEBBIONE E AZIENDALE PRESSO PALAZZO CE.DIR.” CUP H31J24000420006 E CUP H31J24000430001

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Barreca Francesco**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA E.Q.

**Vista** la Legge Quadro “*per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” n. 328/2000;

**Vista** la Legge Regionale n. 23 del 5.13.2003 recante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, ed in particolare l’art. 7, comma J, riguardante la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

**Vista** la Legge Regionale n.1/2004 recante “*Politiche regionali per la famiglia*”;

**Visto** il Piano sociale regionale 2020-2022, in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000), approvato con la D.G.R. n. 502 del 22/12/2020 e la D.C.R. n. 104 del 29/12/2020;

**Vista** la Legge Regionale n. 15 del 29/3/2013 e ss.mm. ii che disciplina le “*Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*”;

**Visto** il Regolamento di attuazione di cui all’art. 10 della Legge al punto precedente indicata;

**Viste** le Circolari della Regione Calabria prot. SIAR n.196656 del 17.6.2014 e prot. SIAR n.282695 dell’11.9.2014 avente come oggetto “*Primi Indirizzi e Direttive per la piena ed uniforme applicazione del Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 15/2013*”;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 17 del 30/6/2021 di approvazione del Piano di Zona 2021-2023 prodotto dall’ambito di Reggio Calabria, quale documento programmatico di rafforzamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e strumento strategico, previsto dalla citata Legge n. 328/2000;

**Visto** il Decreto dirigenziale n. 12749 del 13/12/2021 del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria di approvazione del Piano di Zona 2021/2023 dell’ambito di Reggio Calabria;

**Richiamate**, altresì:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, ed in particolare:
  - gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
  - l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale - di durata triennale - che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
  - l’art. 12, comma 1, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia:
    - a. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
    - b. il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera;
    - c. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

- l'art. 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;

**Vista** la deliberazione di G.C. n°97 del 30/05/2023 di approvazione della proposta di programmazione elaborata relativamente ai fondi annualità 2021 e 2022 afferenti il Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del D.lgs. n. 65/2017;

**Vista** la deliberazione di G.C. n°34 del 17/3/2023 di approvazione delle modalità operative di funzionamento dei nidi d'infanzia comunali e del sistema di applicazione delle rette;

**Atteso che:**

- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 è stato adottato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, che include tra i diversi Programmi previsti il "Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027";
- il predetto Accordo estende l'area di intervento del suddetto Programma alle città metropolitane e ad alcune città medie delle regioni meno sviluppate, prevedendo misure finalizzate a promuovere iniziative di inclusione ed innovazione sociale e il miglioramento della qualità della vita in contesti degradati e disagiati, attraverso azioni trasversali;
- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16/12/2022 C(2022) 9773 è stato approvato il "PN METRO plus e città medie Sud 2021 2027", a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, di seguito "AdG", ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il succitato Programma indica per le città medie due Priorità di investimento: la "Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale (FSE+)" e la "Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale (FESR)", stabilendo un volume complessivo di risorse pari a € 326.968.000, da assegnare sulla base di indicatori demografici e di disagio e in relazione ai contenuti dei progetti presentati;
- con nota dell'AdG recante "PN METRO Plus e città medie Sud 2021-2027. Controdeduzioni alle Osservazioni della Commissione - Ref. Ares(2022)5698034" dell'11/08/2022, sono stati fissati i criteri di individuazione delle città medie potenzialmente beneficiarie del Programma, risultate pari a 39, tra cui il Comune di Reggio Calabria;
- il Comune di Reggio Calabria è stato individuato come potenziale beneficiario del succitato Programma che prevede, tra l'altro, una dotazione finanziaria massima di € 48.600.000,00 circa, da utilizzare, nell'ambito dell'obiettivo strategico ESO4.11, per la realizzazione di interventi finalizzati a modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;

**Vista** le schede di intervento predisposte dal Settore Welfare ai fini del Piano operativo elaborato dal Comune di Reggio Calabria a valere sulle risorse finanziarie previste nel programma PON Metro Plus;

**Dato atto che:**

- all'interno del succitato Piano elaborato dal Comune di Reggio Calabria è prevista anche la scheda progettuale relativa alla gestione dei nidi comunali siti nei territori di Archi e Gebbione, quali interventi ricompresi nell'obiettivo ESO4.11;
- relativamente alla proposta progettuale di cui al punto precedente, l'importo previsto a finanziamento è pari a € 8.700.000,00;

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45, in data 18/04/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 in data 07/05/2024, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;
- il Programma Triennale degli acquisti di beni e di servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/02/2024, esecutiva a norma di legge;

**Vista e richiamata** la Delibera ANAC n°1197/2016, laddove stabilisce che l'inquadramento della struttura contrattuale ricade nel novero dell'appalto dei servizi, anziché in quello della concessione, ogniqualvolta sia la stazione appaltante a:

- individuare i bambini da inserire nei posti della struttura in applicazione dei criteri di modalità di accesso al servizio, senza che l'organismo gestore possa interferire;
- mettere a disposizione i propri locali ad uso gratuito del contraente;
- definire le modalità di gestione degli asili nido;

con conseguente difficoltà di poter individuare il reale trasferimento del rischio sul privato;

**Dato atto che** sono approvati con il presente provvedimento gli atti di gara di seguito indicati:

- il capitolato prestazionale con i relativi allegati (Allegato A);
- lo schema di contratto (Allegato B);
- la relazione tecnica (Allegato C);
- le norme di gara contenenti gli ulteriori elementi necessari alla redazione del disciplinare di gara di questo specifico appalto (Allegato D),
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio (Allegato E);

**Atteso che** per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Ritenuto** a tal fine di prevedere ai sensi dell'art. 100 c. 1 i seguenti requisiti di accesso:

- lett. a) idoneità professionale:
- possesso di **iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **(per soc. cooperative e consorzi di cooperative) anche** iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
- **(per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali) anche** iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (L. n. 381/1991);
- **(enti terzo settore)** iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ovvero iscrizione negli albi previsti dalla normativa vigente, e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo, da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto della presente procedura di gara;
- lett. b) capacità economica e finanziaria:
- possesso di fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente procedura:
  - 
  - per il lotto n. 1, € 2.036.003,00;
  - per il lotto n. 2, € 2.036.003,00;
  - per il lotto n. 3, € 1.018.819,63;
- lett. c) capacità tecniche e professionali:
- possesso di esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio (2019-2020-2021-2022-2023) dell'Organismo nella gestione ed erogazione di servizi sociali, presso pubbliche amministrazioni o erogati con soggetti del Terzo settore in favore di pubbliche amministrazioni, per almeno 3 (tre) anni solari nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi;

**Dato atto** che i suddetti requisiti sono stati individuati allo scopo di:

- valorizzare le competenze tecnico-sociali dei concorrenti e la componente qualitativa delle offerte;
- innalzare il livello qualitativo delle prestazioni oggetto dell'appalto nella specifica categoria dei servizi sociali;
- individuare soluzioni maggiormente rispondenti alle caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto, che presentano un adeguato numero di profili suscettibili di miglioramento, attinenti alle esigenze progettuali, alle condizioni contrattuali;

**Ritenuto** di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

**Ritenuto**, altresì, di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;

**Visto** l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

**Rilevato che:**

- la durata complessiva dell'appalto è pari a 33 mesi;
- che l'importo totale dell'appalto è pari ad euro € 7.805.932,62;

	<b>LOTTO 1</b>	<b>LOTTO 2</b>	<b>LOTTO 3</b>
<b>Importo a base di gara</b>	2.036.003,00 €	2.036.003,00 €	1.018.819,63 €
<b>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Importo per l'opzione di proroga</b>	678.667,66 €	678.667,66 €	339.606,54 €
<b>Importo massimo del quinto d'obbligo</b>	407.200,60 €	407.200,60 €	203.763,93 €
<b>Valore globale stimato</b>	<b>3.121.871,26 €</b>	<b>3.121.871,26 €</b>	<b>1.562.190,10 €</b>

- il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 5.090.825,63;
- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a:

<b>Lotto n. 1</b>	1.867.381,37 €
<b>Lotto n. 2</b>	1.867.381,37 €
<b>Lotto n. 3</b>	944.392,77 €

si riferiscono al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali, determinato con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14.06.2024 in apposite tabelle, a cui necessariamente bisogna attenersi sulla base del Codice dei Contratti Pubblici.

La tabella ministeriale specifica in maniera dettagliata l'ORARIO DI LAVORO, prevedendo un monte ore teorico e un monte ore mediamente lavorato sulla base del quale viene calcolato il costo del personale e che comprende le seguenti voci:

- Ferie;
- Festività e festività soppresse;
- Assemblee sindacali;
- Malattia, gravidanza, infortunio;
- Diritto allo studio;
- Formazione professionale
- Formazione, permessi R.L.S.;

- i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso;

- il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

- i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 36/2023, ammontano ad € 0,00, in assenza di rischi derivante da promiscuità dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria con quelli comunali;

- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) sarà acquisito dal RUP tramite la piattaforma di pubblicazione della procedura di gara;

- in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio di gestione dei nidi comunali, indetto con la presente determinazione, è stato individuato nell'Avv. Francesco Giuseppe Barreca, Dirigente del Settore Welfare, in quanto lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

**Considerato che:**

- con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare la gestione dei nidi comunali, allo scopo di realizzare attività orientate a sostenere l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini fino al terzo anno di età, nonché a promuovere il benessere dei più piccoli, in un contesto generale di rafforzamento delle politiche sociali ed educative;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.36/2023, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti prestazioni:
  - o la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;
  - o la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera,per consentire alla stazione appaltante di rafforzare maggiormente il controllo delle attività educative e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, riducendo il rischio di interferenze causate da più imprese contemporaneamente operanti;
- per le succitate ragioni, è vietato il subappalto delle prestazioni oggetto dell'appalto, rientrando nella piena facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 127 del Codice dei contratti, la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto;

**Visto che** a norma dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità rispetto a quelli ordinari prevista dalla medesima norma in quanto la pubblicità ordinaria del bando determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, con riferimento in particolare alle esigenze di tutela dei minori destinatari e alle necessità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie;

**Si dà atto che:**

- il servizio è stato suddiviso in n. 3 (tre) lotti funzionali così come previsto dal combinato disposto dell'art. 3, lett. s), t) u) dell'allegato I.1 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, poiché i servizi oggetto di appalto verranno erogati nelle tre diverse strutture comunali all'uopo destinate, con conseguente necessità di valorizzare le specificità dei territori ove i medesimi servizi insistono e, al contempo, di consentire l'introduzione nell'offerta tecnica di tutti quegli elementi di competenza, know-how e capacità di attivazione della rete propri di ciascun offerente in riferimento al singolo lotto;
- ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ma può essere aggiudicatario di un solo lotto;
- nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto, con aggiudicazione che avverrà separatamente per ciascun lotto a partire dal lotto 1 e, progressivamente, per gli altri lotti;
- l'operatore economico partecipante a più lotti che risulterà aggiudicatario del primo lotto 1 prescelto, sarà escluso dall'aggiudicazione del lotto 2 e del lotto 3, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia unico partecipante per questi lotti o l'unico partecipante a cui sia possibile aggiudicare il lotto in virtù dei suddetti criteri e la sua offerta risulti valida.
- ai sensi dell'articolo 58 comma 4 del Codice, il criterio individuato nell'aggiudicazione dei lotti risponde all'esigenza di valorizzare tutti quegli elementi di competenza, know-how e capacità di attivazione della rete propri di ciascun offerente in riferimento al singolo lotto, nel solco di quanto disciplinato dalle norme comunitarie in funzione di sviluppo del mercato interno sulla base del principio di concorrenza;

**Precisato che:**

- le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
  - o giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole;
- per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto;
- non è consentita la partecipazione all'appalto, direttamente e da sole, delle organizzazioni di volontariato di cui alla

Legge Quadro n. 266/1991;

**Atteso che:**

- ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni;
- l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, che così recita: *“L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea”*;

**Visto che** il competente servizio ha predisposto il capitolato, la relazione tecnica e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

**Dato atto che** il disciplinare di gara sarà predisposto dal settore UPI GESTIONE PROCEDIMENTI DI GARA E NEGOZIALI FONDI PON METRO SIE E PNRR, utilizzando il bando tipo formulato dall'ANAC adattato, ove necessario, allo specifico funzionamento della piattaforma di gara;

**Preso atto che** in base all'importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di 880 €, quale quota contributiva a favore dell'ANAC;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

**1. di approvare** le premesse della presente determinazione;

**2. di stabilire** che per l'affidamento del servizio di “GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI NEI TERRITORI DI ARCHI, GEBBIONE E AZIENDALE PRESSO PALAZZO CE.DIR.” si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lgs. 36/2023;

**3. di assumere** quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;

**4. di stabilire che:**

- verrà richiesta a tutti partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, una garanzia provvisoria nella misura del 2 % del prezzo base dell'appalto per il singolo lotto;

- all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;

- è obbligatorio il sopralluogo presso le strutture ove insistono i servizi educativi oggetto dei 3 lotti della gara, poiché l'organizzazione degli spazi e degli ambienti è elemento fondante del progetto pedagogico-educativo da presentare in sede di gara;

- la mancata effettuazione del sopralluogo di cui sopra è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- non si procederà all'aggiudicazione in caso di mancanza di offerte giudicate convenienti per l'Ente;

- la stazione appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione in autotutela, per nuove sopraggiunte esigenze, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per sopraggiunta carenza della copertura finanziaria, senza legittimo affidamento per gli operatori economici partecipatori;

**5. di approvare:**

- il capitolato prestazionale con i relativi allegati (Allegato A);

- lo schema di contratto (Allegato B);

- la relazione tecnica (Allegato C);

- le norme di gara contenenti gli ulteriori elementi necessari alla redazione del disciplinare di gara di questo specifico appalto (Allegato D),

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**6. di dare atto che** al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi afferenti il Programma Operativo Nazionale

“Città Metropolitane 2021-2027”, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per i servizi siti nei quartieri di Archi e Gebbione e dai fondi stanziati nell’ambito del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del D.lgs. n. 65/2017 relativamente al nido aziendale;

**7. di specificare che**, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare la gestione dei nidi comunali, allo scopo di realizzare attività orientate a sostenere l’equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini fino al terzo anno di età, nonché a promuovere il benessere dei più piccoli, in un contesto generale di rafforzamento delle politiche sociali ed educative;
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di “GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI UBICATI NEI TERRITORI DI ARCHI, GEBBIONE E AZIENDALE PRESSO PALAZZO CE.DIR.”;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante nella persona del Segretario Generale del comune;
- ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente;

**8. di dare atto** che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

**9. di approvare** il quadro economico contenuto nell’Allegato E;

**10. di demandare** tutti gli adempimenti contabili finanziari a successivi atti specifici, anche con riferimento alla quota relativa agli incentivi tecnici (ai sensi dell’art. 45 del Codice), nonché alla quota di contribuzione ANAC;

**11. di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**12. di dare atto che** il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

**13. di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è l’Avv. Francesco Giuseppe Barreca, Dirigente del Settore Welfare;

**14. di trasmettere** il presente provvedimento alla Macroarea Appalti.



**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_